

Deliberazione della Giunta Regionale 28 novembre 2012, n. 58-4987

L.r. 40/1998 "Giudizio di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 12 l.r. 40/1998 inerente il progetto "Rinnovo della Concessione mineraria per feldspati, caolino, terre con grado di refrattarietà superiore a 1630 gradi C, argille per porcellane e terraglia forte, sita nei comuni di Curino e Masserano (BI), denominata Cacciano presentato dalla Soc. Minerali Industriali S.p.A. Cod. C105B.

A relazione dell'Assessore Ravello:

In data 19 luglio 2011 il sig. Davide Sandrin, in qualità di Procuratore della Società Minerali Industriali S.p.A., con sede legale in Piazza Martiri della Libertà n. 4 - Novara (NO), ha presentato al Nucleo centrale dell'Organo tecnico dell'autorità competente domanda di pronuncia di compatibilità ambientale e contestuale valutazione di incidenza, ai sensi dell'articolo 12, comma 1 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40, relativamente al progetto "Rinnovo della Concessione mineraria per feldspati, caolino, terre con grado di refrattarietà superiore a 1630 °C, argille per porcellana e terraglia forte, sita nel territorio dei Comuni di Curino e Masserano (BI), denominata Cacciano".

Contestualmente il proponente ha provveduto al deposito degli elaborati di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a), alla pubblicazione dell'avviso al pubblico di avvenuto deposito degli stessi sul quotidiano "Il Giornale", inserto "Il Giornale nuovo del Piemonte", pubblicato in data 19 luglio 2011, ed agli ulteriori adempimenti prescritti dall'articolo 12, determinando così l'avvio del procedimento.

Il progetto presentato, relativo al rinnovo della Concessione Mineraria denominata "Cacciano", rientra nella categoria progettuale n. 8 dell'Allegato A1 della l.r. 40/1998 "Attività di coltivazione di minerali solidi"

L'organo tecnico dell'autorità competente ha provveduto quindi a dare notizia dell'avvenuto deposito del progetto sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 37 del 07.09.2011, e del conseguente avvio del procedimento inerente la Fase di valutazione della procedura di VIA, individuando il relativo responsabile.

Il progetto prevede la prosecuzione della coltivazione della miniera a cielo aperto attualmente in esercizio, coltivata per fette orizzontali discendenti. Le operazioni saranno precedute dall'asportazione della vegetazione esistente e del terreno vegetale. L'intervento avrà una durata di venti anni e si articolerà in quattro fasi quinquennali. Il volume totale di scavo previsto è di circa 1.700.000 metri cubi; il minerale estratto sarà trattato presso l'impianto connesso alla miniera già esistente. Contestualmente ai lavori di coltivazione mineraria saranno realizzati gli interventi di recupero ambientale delle aree che hanno raggiunto la configurazione finale. Il progetto di recupero ambientale è di tipo naturalistico ed è volto al reinserimento dell'area nel contesto ecologico e territoriale e locale mediante inerbimento ed impianto di specie arboree ed arbustive autoctone in maniera da costituire la naturale prosecuzione dell'ex area mineraria denominata Parco Arcobaleno.

Il procedimento di Valutazione di incidenza, di cui al d.p.r. 357/1997, modificato dal d.p.r. 120/2003, è stato richiesto con riferimento al SIR IT1130008 "Rive Rosse Biellesi" in quanto ricompreso in parte nel perimetro della Concessione mineraria, mentre i lavori di coltivazione sono completamente esterni a tale SIR. In merito, il Settore regionale competente, con nota prot. n.

12238/DB1010 del 05/07/2012, ha escluso la necessità dell'espletamento di tale procedimento, seppur richiesto, in quanto i SIR non sono sottoposti a forme di tutela specifiche.

A seguito del deposito degli elaborati progettuali e dello studio di VIA non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico o altre informazioni ritenute utili a caratterizzare la collocazione.

L'organo tecnico, attuando quanto previsto dagli articoli 12 e 13, ha avviato la conferenza di servizi con i soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998.

In data 05.10.2011 si è svolta la prima riunione della conferenza di servizi in cui è stato definito il cronoprogramma dell'istruttoria.

Il proponente è stato invitato a partecipare alla riunione della Conferenza di Servizi in data 05.10.2011 nel cui ambito ha fornito opportuni chiarimenti in merito al progetto presentato, ai suoi aspetti e ricadute ambientali ed alle tecniche e metodologie di realizzazione.

Dall'esame della documentazione presentata, da quanto emerso dagli approfondimenti svolti dall'Organo Tecnico con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA nonché a seguito del sopralluogo sul sito, tenutosi in data 05.10.2011, ai fini del completamento dell'istruttoria sono state ritenute necessarie integrazioni progettuali richieste al proponente con nota n. 14331/DB16.05 del 17.11.2011.

In data 17.04.2012 si è tenuta la seconda seduta della conferenza di servizi nella quale sono state esaminate e discusse le integrazioni presentate dal proponente ed in particolare gli aspetti geotecnici legati alla coltivazione del giacimento, l'evoluzione dei lavori e gli aspetti ambientali evidenziati da A.R.P.A.. Al termine di tale seduta il proponente ha richiesto la sospensione dei termini del procedimento di 30 giorni al fine di poter produrre integrazioni spontanee in merito alle criticità evidenziate da A.R.P.A. per la componente rumore.

In data 12.06.2012 si è tenuta la terza seduta della conferenza di servizi nella quale sono stati esaminati e discussi i contenuti e le soluzioni tecniche riportati nella documentazione di integrazione spontanea. Tali soluzioni hanno consentito di eliminare le criticità evidenziate precedentemente e poter assicurare la compatibilità dell'intervento anche per la componente rumore.

In conclusione, alla luce di quanto emerso dagli approfondimenti condotti dall'organo tecnico con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA, dalle risultanze delle conferenze di servizi e dai pareri pervenuti, si è ritenuto che per la realizzazione dell'intervento proposto sussistano i presupposti di compatibilità ambientale per le motivazioni di seguito evidenziate:

- l'intervento in progetto è il naturale proseguimento dell'attuale attività di estrazione;
- il metodo di coltivazione proposto garantisce l'ottimizzazione della risorsa mineraria e l'utilizzo degli sterili all'interno della stessa area consentendo così un'ottimizzazione dei volumi e delle aree utilizzate;
- le soluzioni tecniche prescelte nonché le modalità dell'intervento assicurano il minor impatto ambientale e la miglior gestione della risorsa;
- la coltivazione del giacimento minerario che, a seguito della classificazione ai sensi del R.D. 1443/1927 e s.m.i. è parte del patrimonio indisponibile dello Stato, riveste carattere di pubblico interesse in quanto fondamentale ed indispensabile materia prima per specifici settori dell'industria;
- la gestione dei rifiuti di estrazione, così come riportata nel Piano predisposto ai sensi del D. lgs. 117/08, offre le garanzie previste dal citato Decreto;

- per la prosecuzione dell'attività estrattiva vengono utilizzate tecniche di coltivazione e di recupero ambientale che garantiscono le capacità riproduttive delle risorse naturali coinvolte consentendo nel contempo il raggiungimento di risultati positivi in termini produttivi e di ricaduta occupazionale;
- il cronoprogramma dei lavori consente la realizzazione degli interventi di recupero ambientale in stretta successione temporale con i lavori di coltivazione e realizza nel contempo la riqualificazione ambientale di fronti esauriti e non ancora sottoposti a recupero ambientale;
- gli interventi di recupero ambientale da realizzare, in parte con moderne tecniche di ingegneria naturalistica, sono finalizzati al reinserimento dell'area nel contesto ecologico e territoriale; il mascheramento dell'area di miniera è stato elaborato per consentire una riduzione della discontinuità paesaggistica che verrà a crearsi in seguito ai lavori di coltivazione.

Tuttavia, per mitigare ulteriormente gli impatti sulle componenti ambientali, rispetto alle misure già previste dal proponente in corso d'opera, nonché per ottimizzare la sistemazione dell'area, si è ritenuto di subordinare la validità del giudizio positivo di compatibilità ambientale al rispetto delle indicazioni contenute nei pareri dei soggetti che hanno partecipato alla Conferenza e delle prescrizioni e condizioni di carattere ambientale, minerario e per il recupero ambientale, elencate nell'allegato tecnico (Allegato A), facente parte integrante della presente deliberazione.

Ai fini dell'istruttoria integrata della fase di valutazione e del coordinamento delle procedure, di cui all'art. 13 della l.r. 40/1998, si è preso atto dei seguenti atti amministrativi:

- parere della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Torino, Asti, Cuneo, Biella e Vercelli – prot. n. 9973/34-10-07/400 del 17/04/2012;
- autorizzazione ai sensi del D.lgs 22/01/2004 n. 42, rilasciata in data 17 aprile 2012 dal Settore reg.le Attività di Gestione e Valorizzazione del Paesaggio, con nota prot. n. 13850/DB0814, con validità pari ai primi 5 anni;
- parere del Settore reg.le Prevenzione territoriale del rischio geologico-area di Alessandria, Asti, Biella e Vercelli - prot. n. 46370/DB1421AT del 06/06/2012.
- autorizzazione ai sensi della l.r. 09/08/1989, n. 45, rilasciata in data 11/06/2012 dalla Direzione reg.le Opere pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste, con nota prot. n. 47325/DB1418A.

Non è compreso nel presente giudizio di compatibilità ambientale il provvedimento di Concessione per i lavori di coltivazione del giacimento, ai sensi del R.D. 1443/27, che sarà rilasciato entro 90 (novanta) giorni dalla data della presente.

Visti i verbali delle riunioni della Conferenza di servizi e le risultanze istruttorie dei soggetti coinvolti nel procedimento, da cui emergono condizioni e prescrizioni volte a mitigare l'impatto dei lavori in corso d'opera e ad ottimizzare gli interventi di recupero dell'area, si evidenzia che il progetto proposto risulta compatibile dal punto di vista ambientale, subordinatamente al rispetto delle condizioni e prescrizioni sopra richiamate.

Vista la l.r. 14 dicembre 1998, n. 40;
 Visto il R.D. 29 luglio 1927, n. 1443;
 vista la l.r. 9 agosto 1989, n. 45;
 vista la l.r. 26 aprile 2000, n. 44;
 visto il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
 visto il D.Lgs. n. 30 maggio 2008, n. 117.

Per tutto quanto sopra esposto e accogliendo le proposte del relatore la Giunta regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge

delibera

– di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale in merito al progetto “Rinnovo della Concessione mineraria per feldspati, caolino, terre con grado di refrattarietà superiore a 1630 °C, argille per porcellana e terraglia forte, sita nel territorio dei Comuni di Curino e Masserano (BI), denominata Cacciano”, presentato da Società Minerali Industriali S.p.A., con sede legale in Piazza Martiri della Libertà n. 4 - Novara (NO), per le motivazioni dettagliatamente evidenziate in premessa e di seguito sintetizzate:

- la coltivazione del giacimento minerario che, a seguito della classificazione ai sensi del R.D. 1443/1927 e s.m.i. è parte del patrimonio indisponibile dello Stato, riveste carattere di pubblico interesse in quanto fondamentale per specifici settori dell’industria, in quanto dal materiale scavato si ricava una vasta gamma di prodotti che rappresentano materia prima indispensabile in diversi campi industriali;

- la gestione dei rifiuti di estrazione, così come riportata nel Piano predisposto ai sensi del D. lgs. 117/08, offre le garanzie previste dal citato Decreto;

- per la prosecuzione dell’attività estrattiva vengono utilizzate tecniche di coltivazione e di recupero ambientale che garantiscono le capacità riproduttive delle risorse naturali coinvolte consentendo nel contempo il raggiungimento di risultati positivi in termini produttivi e di ricaduta occupazionale;

- il cronoprogramma dei lavori consente la realizzazione degli interventi di recupero ambientale in stretta successione temporale con i lavori di coltivazione e realizza nel contempo la riqualificazione ambientale di fronti esauriti e non ancora sottoposti a recupero ambientale;

- gli interventi di recupero ambientale da realizzare in parte con moderne tecniche di ingegneria naturalistica sono finalizzati al reinserimento dell’area nel contesto ecologico e territoriale e il mascheramento dell’area di miniera è stato elaborato per consentire una riduzione della discontinuità paesaggistica che verrà a crearsi in seguito ai lavori di coltivazione.

– di condizionare l’efficacia del presente provvedimento al rispetto delle indicazioni contenute nei pareri pervenuti e delle prescrizioni e condizioni di carattere ambientale, minerario e per il recupero ambientale, elencate nell’allegato tecnico (Allegato A), facente parte integrante della presente deliberazione;

– di dare atto che, ai sensi dell’art. 12 della l.r. 40/1998, il presente provvedimento ricomprende i seguenti atti autorizzativi di competenza regionale:

- autorizzazione ai sensi del D.lgs 22/01/2004 n. 42, rilasciata in data 17 aprile 2012 dal Settore reg.le Attività di Gestione e Valorizzazione del Paesaggio, con nota prot. n. 13850/DB0814, con validità pari ai primi 5 anni;

- autorizzazione ai sensi della l.r. 09/08/1989, n. 45, rilasciata in data 11/06/2012 dalla Direzione reg.le Opere pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste, con nota prot. n. 47325/DB1418A.

– di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale, ai fini dell’inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia per la durata di tre anni, ai sensi di quanto previsto dall’art. 12, comma 9 della l.r. 40/1998;

– il progetto dovrà essere completato entro 20 anni dalla data di rilascio della concessione, trascorso detto periodo, salvo proroga concessa su istanza del proponente, la procedura di valutazione di impatto ambientale dovrà essere reiterata;

- di stabilire altresì che il proponente comunichi all'ARPA competente per territorio la data di inizio lavori con almeno 15 giorni di anticipo;
- di dare atto che ARPA provvederà, ai sensi dell'articolo 8 comma 2 l.r. 40/1998, ad assicurare il controllo delle condizioni previste per la realizzazione.

Alla presente deliberazione sono allegati i seguenti atti:

- valutazione positiva ai sensi dell'art. 146, comma 5, del D.lgs 42/2004 del Settore Reg.le Attività di Gestione e Valorizzazione del Paesaggio – prot. n. 13850/DB0814 del 17/04/2012, unitamente al parere obbligatorio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i Beni Architettonici e paesaggistici per le province di Torino, Asti, Cuneo, Biella e Vercelli del 17/06/2012 prot. n. 9973/34.10.07/400 (Allegato B);
- parere positivo ai sensi della l.r. 45/89 della Direzione Reg.le Opere pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste – prot. n. 47325/DB1418A dell'11/06/2012 (Allegato C).

Copia della presente deliberazione sarà inviata al soggetto proponente e a tutti i soggetti interessati, nonché depositata presso l'Ufficio di deposito dell'Autorità competente.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale entro il termine di sessanta giorni.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

(omissis)

Allegato



Direzione Attività Produttive

Settore Programmazione e monitoraggio attività estrattive

settore.estrattivo@regione.piemonte.it

Allegato A

Allegato tecnico alla deliberazione di Giudizio di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 12 della l.r. 40/1998 inerente il progetto "Rinnovo della Concessione mineraria per feldspati, caolino, terre con grado di refrattarietà superiore a 1630 °C, argille per porcellana e terraglia forte, sita nel territorio dei Comuni di Curino e Masserano (BI), denominata CACCIANO", presentato dalla Società Minerali Industriali S.p.A..

Ai fini della coltivazione della miniera e del recupero ambientale la Società proponente è tenuta ad ottemperare alle seguenti prescrizioni:

1. nessun lavoro di coltivazione è ammesso a quote inferiori a 320 m e a quote superiori a 396 m s.l.m.;
2. la coltivazione sia attuata procedendo dall'alto verso il basso nel rispetto delle distanze di salvaguardia e della configurazione delle scarpate prevista al termine della coltivazione;
3. la coltivazione avvenga per fette orizzontali discendenti dall'alto verso il basso con profilo finale a gradoni secondo le indicazioni di progetto;
4. i fossi di scolo per la regimazione delle acque superficiali e le vasche di decantazione siano oggetto di periodici interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per conservare la loro funzionalità;
5. estrema attenzione dovrà essere posta alla riprofilatura dei fronti di scavo residui in copertura detritica, i quali dovranno presentare pendenze adeguate alle caratteristiche geotecniche dei materiali;
6. le opere a verde dovranno essere effettuate tenendo conto della stagionalità delle stesse;
7. considerata la situazione attuale e i movimenti terra prospettati, relativamente al complesso delle opere necessarie per la stabilità delle superfici esistenti e di nuova formazione, occorrerà prestare la massima attenzione al fine d'impedire l'innescò di fenomeni erosivi concentrati ed il trasporto di terra nel reticolo idrografico presente, attraverso un pronto inerbimento delle superfici;
8. al fine della verifica dell'effettivo rispetto dei limiti acustici, il proponente dovrà effettuare, durante la fase di coltivazione della miniera, campagne di monitoraggio presso i ricettori sensibili; le modalità di effettuazione di tali campagne devono essere preventivamente concordate con il Settore regionale Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva e con ARPA Piemonte;
9. in fase di coltivazione devono essere adottate tutte le misure previste dalla vigente normativa in materia di abbattimento delle polveri; in particolare, il piazzale e le

Via Pisano, 6

*10152 Torino
Tel. 011.4321495
Fax 011.4324991*

strade di servizio interne all'area di coltivazione, devono essere costantemente umidificate;

10. con scadenza quinquennale, il proponente è tenuto a presentare al Settore regionale Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva ed all'ARPA una relazione relativa all'avanzamento dei lavori minerari rispetto alla produzione di terreno di scotico e di materiale da riempimento, allo stoccaggio dei materiali e dei suoli, all'approvvigionamento di materiale dall'esterno e all'avanzamento dei lavori di sistemazione ambientale;
11. prima della messa in dimora di eventuale materiale di origine esterna alla miniera, ai fini del recupero ambientale, dovrà essere trasmessa la documentazione prevista dalla vigente normativa in materia anche al Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva. Per l'utilizzo dei limi dovranno essere assicurate e messe in atto tutte le precauzioni previste dalla legge, ivi incluse le analisi periodiche di laboratorio in rispetto dei valori limite del D. Lgs. 117/08;
12. il terreno vegetale e la copertura di materiale sterile devono essere accantonati separatamente nelle aree individuate nella planimetria esplicativa del cronoprogramma annuale di recupero ambientale compresa nella relazione tecnica integrativa; i cumuli del terreno vegetale da predisporre con spessori massimi di 3 metri dovranno essere opportunamente inerbiti;
13. relativamente agli interventi di taglio di soggetti arborei si dovrà porre particolare cura nella gestione della fase di cantiere al fine di evitare danneggiamenti agli alberi esistenti appartenenti a specie autoctone, fatta salva la prevista gestione selvicolturale e il programma di risistemazione morfologica presentato;
14. le Amministrazioni competenti si riservano di prescrivere eventuali modifiche alle opere di recupero ambientale al fine di ottimizzare i relativi interventi;
15. siano conservati campioni dei singoli affioramenti delle aree di coltivazione autorizzate;
16. il concessionario sia tenuto a fornire ai funzionari del Settore Regionale Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva tutti i mezzi necessari per visitare i lavori ed a comunicare i dati statistici e le indicazioni che venissero richieste; in particolare nei dati statistici mensili che la concessionaria è tenuta ad inviare, oltre ai volumi coltivati, deve essere indicato il tipo di utilizzo commerciale del materiale venduto indicando per ogni singolo uso il rispettivo quantitativo e la provenienza nell'ambito della miniera;
17. la Società sia tenuta a porre in opera capisaldi quotati in numero non inferiore a 6 (sei) ubicando i medesimi in posizione idonea per consentire il controllo dell'evoluzione dei lavori ed entro 60 giorni dal giudizio positivo di compatibilità dovrà essere trasmessa al Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva della Regione Piemonte l'esatta ubicazione e la quota di ogni caposaldo, nonché le monografie degli stessi;
18. inoltre il concessionario è tenuto:
 - a. ad ottemperare oltre a quanto già previsto dal R.D.1443/1927, dal D.P.R. 128/1959 anche ad altre eventuali nuove norme concernenti la conduzione della miniera;
 - b. ad inviare al Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva ai sensi degli artt. 6, 7, 8 e 20 del D. lgs. 624/1996 e degli artt. 6, 24, 25, 26, 27, 28, del D.P.R. 128/59, così come modificato dal D. lgs. 624/96, denuncia di esercizio con i nominativi del Direttore Responsabile, dei Sorveglianti, del Responsabile



del Servizio Prevenzione e Protezione e del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza nonché il Documento di Sicurezza e Salute (D.S.S.) eventualmente coordinato;

- c. ad inviare ai sensi degli artt. 37, 41, 42 e 43 del D.P.R. 128/1959 entro il mese di settembre di ogni anno il consuntivo dei lavori di coltivazione e di recupero ambientale eseguiti e il preventivo per l'anno successivo;
- d. inviare entro il 31 marzo di ogni anno copia dei piani topografici aggiornati alla data del 31 dicembre precedente;
- e. entro il mese di dicembre di ogni anno sia inviata relazione in merito alla commercializzazione del materiale coltivato nell'area di ampliamento della concessione specificandone le caratteristiche mineralogiche.



REGIONE PIEMONTE
Direzione Programmazione Strategica,
Politiche Territoriali ed Edilizia

ALLEGATO B

Settore Attività di Gestione e Valorizzazione del Paesaggio

valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it

Data **1.7. APR. 2012**

Protocollo **13850 / DB8.14**

Rif. n. 26672/0814 del 19/07/2011
33568/0814 del 20/09/2011
7152/0814 del 29/02/2012
10012/0814 del 22/03/2012

Rif. Pratica

Alla Direzione Attività Estrattiva
Settore Pianificazione e
Verifica Attività Estrattiva
Via Pisano, 6
10152 Torino

Alla Soprintendenza per i Beni
Architettonici e Paesaggistici
per le province di Torino, Asti,
Cuneo, Biella e Vercelli
Piazza S. Giovanni, 2
TORINO

e p.c. Ai Comuni di
Curino (BI) e Masserano (BI)

Oggetto: Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio
D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i. - Parte III
L.R. 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.
Comuni: Curino (BI) e Masserano (BI)
Intervento: concessione mineraria denominata "CACCIANO" per caolino, terre con
grado di refrattarietà superiore a 1630 °C, argille per porcellane e terraglia forte,
feldspati e associati
Istanza: Società Minerali Industriali S.p.a.

Fase di valutazione della procedura di VIA ai sensi dell'art.12 della L.r 40/98
Conferenza dei Servizi indetta per il giorno 17/04/2012

Relazione in adempimento all'art. 146 D.Lgs 42/2004

Con riferimento alla nota di convocazione prot. n. 4320/DB1605 del 20/03/2012, qui
pervenuta da codesta Direzione Attività Estrattiva - Settore Pianificazione e Verifica Attività

Via Avogadro 30
10121 Torino
Tel. 011.4321378
Fax 011.4323819

REGIONE PIEMONTE
PROGRAMMA REGIONALE PRODUTTIVO
2013-2015
18 APR. 2012
Prot. N. 5975

u. p. 30.30



Rif. n. 28572/0814 del 19/07/2011

Estrattiva in data 22/03/2012, relativa alla Conferenza dei Servizi Indetta per il giorno 17/04/2012,

esaminata la documentazione progettuale pervenuta dal proponente in data 19/07/2011,

visti gli atti integrativi pervenuti dal proponente in data 29/02/2012, con nota del 23/02/2012,

preso atto che il progetto consiste nell'ampliamento, verso nord, dell'attività di coltivazione mineraria esistente, con interventi articolati in 5 fasi, della durata prevista di anni 20, che prevedono complessivamente la trasformazione di una superficie boscata superiore a 30.000 mq,

verificato che a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 art. 3, l'intervento in oggetto è ricompreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

visto il verbale della conferenza di servizi svoltasi in data 05/10/2011,

visto il "progetto di miglioramento compensativo" relativo alle aree boscate redatto in riferimento ai disposti del D.lgs 227/01, pervenuto dal proponente in data 29/02/2012,

considerato che il progetto prevede interventi di recupero ambientale in corso d'opera, articolati secondo le varie fasi in cui è suddivisa la coltivazione,

accertato che le opere previste appaiono compatibili con la salvaguardia dei valori paesaggistici appaiono compatibili con le finalità di tutela degli aspetti fisico-naturalistici degli ambiti vincolati ai sensi dell'art. 142 lett.b) - Lago delle Piane-, lett c) - rio Cacciano-, - e lett. g) -area boscata- del D.Lgs 42/2004,

verificata la coerenza con il Piano Paesaggistico Regionale adottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 53-11975 del 4 agosto 2009 limitatamente agli articoli posti in salvaguardia (artt.13-14-16-18-26 e 33),

tenuto conto che, con riferimento al progetto complessivo che prevede la coltivazione nell'arco temporale di anni 20 (con contestuali interventi di recupero ambientale), per quanto di competenza, non emergono elementi ostativi alla realizzazione degli interventi,

considerato che, relativamente al progetto inerente ai primi 5 anni di attività (1° fase), corrispondente al periodo di validità dell'autorizzazione paesaggistica, se realizzato nel rigoroso rispetto dei modi e dei tempi di esecuzione previsti (con particolare riferimento all'attuazione delle opere di recupero ambientale), non appare tale da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località,



R/C n. 28572/0814 del 19/07/2011

si formula, con riferimento esclusivo agli interventi previsti nei primi 5 anni di attività, una valutazione positiva ai sensi dell'art. 148, comma 5, del D.lgs 42/2004, a condizione che:

- siano tempestivamente realizzati i lavori di recupero ambientale in corso d'opera previsti, provvedendo, laddove possibile, ad eseguire ulteriori interventi di rinaturazione, ancorché temporanei, dei versanti di maggior visibilità, posti a quota più elevata (370-380) e per i quali è prevista la ripresa della coltivazione solo nella quarta fase.

Ai sensi dell'art. 148, comma 5, del D.lgs 42/2004 la presente relazione è inviata al Soprintendente ai fini del pronunciamento del parere vincolante; si precisa che tale relazione potrà essere considerata autorizzazione paesaggistica solo a fronte dell'acquisizione del parere vincolante del Soprintendente o nel caso in cui tale parere non sia reso nei termini stabiliti dalla legge.

In ossequio alle disposizioni derivanti dall'art. 16 della L.R. 20/89, si rammenta che è compito dell'Autorità Comunale verificare che l'esecuzione delle opere sia condotta in piena conformità con il progetto assentito e nel pieno rispetto delle prescrizioni elencate che costituiscono parte integrante del provvedimento autorizzativo stesso.

Si resta in attesa dell'acquisizione del verbale della Conferenza di Servizi.

In allegato alla presente si trasmette alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici una copia completa della documentazione progettuale pervenuta in duplice copia a questo ufficio.

Distinti saluti

Il Funzionario Istruttore
Arch. Fabrizio Conte

Il Dirigente di Settore
Arch. Osvaldo Ferrero



Torino 17/04/2012

Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte

Regione Piemonte
Direzione Attività Produttive
Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva
via Pisano 6
10152 TORINO

SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI
PER LE PROVINCE DI TORINO, ASTI, CUNEO, BIELLA E VERCELLI



VISORIO

PRTC 9973 / 34-6-07 / 400

Risp. All.
Vs Prot. n. 4320/DB1605 del 20/03/2012
Ns Prot. n. 7849 del 26/03/2012

OGGETTO: CURINO – MASSERANO (BI): D. Lgs. 22/01/2004 n°42 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" Parte III e s.m.i.; art. 12 della L.R. 40/1998 e s.m.i., art. 20 D.Lgs 152/2006 e s.m.i.
Istanza: Minerali Industriali spa
Intervento: Rinnovo per anni 20 della Concessione mineraria denominata "Cacciano" per caolino, terre con grado di refrattarietà superiore a 1630°C, argille per porcellane e terraglia forte, feldspati e associati
Indirizzo sito oggetto di intervento: Territorio nei comuni di Curino e Masserano

Vista la richiesta presentata alla competenza di questo Ufficio per gli effetti delle norme citate in oggetto dalla Regione Piemonte con 4320/DB1605 del 20/03/2012 per la valutazione e giudizio di compatibilità ambientale (V.I.A.) del progetto relativo al rinnovo per anni 20 della Concessione mineraria denominata "Cacciano" nei comuni di Curino e Masserano (BI).

Vista la documentazione progettuale e le relazioni tecnico-specialistiche;
A seguito delle valutazioni fatte dai funzionari di zona incaricati a seguito del sopralluogo effettuato il 10 novembre 2011;

Valutato che gli interventi nel loro complesso risultano compatibili dal punto di vista paesaggistico, questa Soprintendenza, per quanto di competenza, ai sensi delle norme richiamate e delle altri vigenti, esprime parere **favorevole** al sopraccitato rinnovo.

Si trattiene agli atti la documentazione pervenuta, rimanendo in attesa di copia del provvedimento autorizzativo.

IL SOPRINTENDENTE
Arch. Luca Rinaldi

L'Incaricato dell'Istruttoria
arch. M. Moro/ arch. C. Natoli/at

2 MAR. 20

Prot. N. 6716
C. P. 32.30



ALLEGATO C

Direzione Opere pubbliche, Difesa del Suolo,
Economia Montana e Foreste

Settore Idraulica Forestale e Tutela del Territorio
idraulicaforestale1418@regione.piemonte.it

Regione Piemonte
Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva
via Fax: 24901

E.p.a.
AL COMANDO PROVINCIALE DEL CFS-BIELLA
via fax 0158497303

Regione Piemonte
Settore Prevenzione territoriale del rischio geologico - Area
di Alessandria, Asti, Biella e Vercelli
via fax 0141 413467

Data 11 GIU. 2012

Protocollo 47325-031118A

Class.

013.030

OGGETTO: richiesta rinnovo concessione mineraria "Cacciano" - comuni di Curino e Masserano. Ditta Società Minerali Industriali S.p.A. Fase di valutazione della procedura di VIA art. 12 lr. 40/98 e contestuale procedimento di valutazione di incidenza. Trasmissione parere in sede di Conferenza di Servizi.

In relazione alla Conferenza di servizi relativa al progetto in oggetto,

VISTA la Legge Regionale 09.08.1989 n. 45;

VISTA la Legge Regionale 26.04.00, n. 44 e s.m.i. ed in particolare l'articolo 63;

VISTA la Circolare PGR n. 4/AMD del 3.4.2012;

VISTA la Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 art. 19 e il Regolamento Forestale di attuazione dell'articolo 13 della medesima legge;

VISTA la D.G.R. 24 Novembre 2010, n. 33-1063;

VISTA l'istanza della Ditta Società Minerali Industriali S.p.A. tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori specificati in oggetto;

PRESO ATTO dei verbali della prima e seconda riunione della Conferenza dei servizi inerente l'intervento in oggetto;

PRESO ATTO dell'istruttoria e delle valutazioni tecniche, espresse dal Settore Prevenzione Territoriale del Rischio Geologico Area di Alessandria, Asti, Biella e Vercelli che si allega in copia;

PRESO ATTO del silenzio assenso del Corpo Forestale dello Stato - Comando Provinciale di Biella;

CONSIDERATO che ai sensi della citata L.r. 45/89 il provvedimento autorizzativo deve riassumere le risultanze delle istruttorie tecniche svolte dai suddetti uffici competenti e contenere le prescrizioni da esse derivanti;

si esprime **parere favorevole** ai sensi della legge regionale 09.08.1989 n. 45 alle trasformazioni e modificazioni d'uso del suolo in arco soggette a vincolo idrogeologico necessarie all'esecuzione dei lavori specificati in oggetto dalla ditta Società Minerali Industriali S.p.A. come da documentazione allegata all'istanza.

Il parere è subordinato al rispetto delle prescrizioni sottoindicate e di quelle formulate dagli organi di cui sopra con proprie note che dovranno essere integralmente riportate nella Determinazione conclusiva.


1. Ai sensi dell'art. 8 della L.r. 45/89 la Ditta titolare dell'autorizzazione deve costituire prima dell'inizio dei lavori a favore della Regione Piemonte un deposito cauzionale di un importo pari a € 9.622,68.

Il versamento può essere effettuato:

a) tramite fidejussione bancaria o assicurativa a favore della Regione Piemonte - Piazza Castello 165, Torino;

b) direttamente presso la Tesoreria della Regione Piemonte, Via Garibaldi 2, Torino;

Corso Staff Unit, 21
10128 Torino
☎ 011.4321223
Fax 011.4325434



C. 8. 30. 3

c) mediante versamento su c/c postale n. 10364107 intestato a "Tesoreria della Regione Piemonte, P.za castello 165, Torino", indicando chiaramente la causale del versamento, gli estremi delle leggi: L.r 45/89 e D.Lgs 387/03;

d) mediante bonifico bancario sul c/c bancario n. 40777516 di UNICREDIT BANCA intestato a "Tesoreria della Regione Piemonte" - Codice IBAN: IT 94 V 02008 01044 000040777516, indicando chiaramente la causale del versamento, gli estremi delle legge: L.r 45/89.

Copia dell'attestato del versamento deve essere trasmesso alla Regione Piemonte Settore Idraulica Forestale e Tutela del Territorio, Via Guasco 1 - 15110 Alessandria.

Nel caso sia costituita fidejussione assicurativa o bancaria, il relativo contratto deve essere stipulato a favore della Regione e deve essere prodotto in tre copie al dirigente del Settore Idraulica Forestale e Tutela del Territorio.

La cauzione verrà restituita a richiesta dell'interessato, dopo l'accertamento della regolare esecuzione dei lavori e del rispetto delle prescrizioni impartite.

2. Dovranno essere comunicate: la nomina del Direttore dei lavori, le date di inizio e fine lavori ai Comando provinciali del Corpo Forestale dello Stato e al Settore scrivente; alla comunicazione di termine lavori, dovrà essere allegata la dichiarazione del direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato.

3. Ai sensi dell'art. 9 della L.r. 45/89 la Ditta titolare della autorizzazione è esonerata dal versamento del corrispettivo del rimboschimento in quanto trattasi di lavori di pubblica utilità.

4. Ai sensi dell'art. 19 co. 4 della L.r. 04/09 sono a carico del richiedente la compensazione della superficie forestale trasformata e la mitigazione degli impatti sul paesaggio; in conseguenza a ciò il richiedente dovrà realizzare il progetto di compensazione forestale secondo quanto specificato nell'allegato specialistico redatto dal dott. Giulio Monti e seguirne il piano di coltura. Copia del progetto dovrà essere trasmessa al Comando Provinciale del Corpo Forestale, mentre ai sensi del Regolamento Forestale dovrà essere trasmessa comunicazione al Settore Gestione Proprietà Forestali Regionali e Vivaistiche. Il progetto dovrà essere realizzato prima dell'inizio dei lavori del secondo lotto di coltivazione e al termine dell'impianto dovrà essere trasmesso certificato di regolare esecuzione al Settore scrivente e al Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato.

5. E' fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità a seguito di verifiche, effettuate dai soggetti competenti, in corso d'opera o al termine dei lavori.

Il presente parere è rilasciato esclusivamente per gli interventi oggetto di istruttoria. Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di Terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti.

I lavori della prima fase di coltivazione dovranno essere ultimati entro 5 anni dalla data del provvedimento finale rilasciato dal responsabile del procedimento.

Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti ivi contenuti saranno perseguite a norma delle leggi vigenti.

Copia del provvedimento finale dovrà essere trasmesso allo scrivente Settore e al Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato per la necessaria attività di controllo.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

ad interim

Dott. Franco Licini